

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

J. M. 824/13

[] della Seconda Sezione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero *64984* R.G. Affari Contenziosi dell'anno *13*, vertente

tra []

e effettivamente domiciliata in Roma,

via del Varco, 8, presso studio avv.

Delila Loicorno che la rappresenta e difende per proprio

interessi

- opponente -

e

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica a Roma presso la Casa comunale, in via del Campidoglio, 1, costituitosi a mezzo del funzionario delegato *M. P. S. S. S. S. S.*

PREFETTURA DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in via Ostiense 131 L.

-convenuto-

~~-contumace-~~

EQUITALIA SUD, in persona del legale rappresentante pro tempore, lungotevere Flaminio, 18, Roma

rappresentata da avv. Laura Laurenti; - con studio avv. Romolo Corso D'Alia, 18, presso cui effettivamente domiciliata

convenuto

~~contumace~~

OGGETTO: opposizione avverso la cartella esattoriale *027 2013 02558275 50* emessa dal Servizio di Riscossione dei Tributi di Roma

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data *07.10.13* il ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale in epigrafe, pervenutagli in data *28.8.13*, per il pagamento della somma di Euro *285,87* riferibili ad una violazione del Codice della strada del *1.06.08*, il cui verbale di accertamento non gli era mai stato notificato.

Alla udienza del *25.06.14* il Comune di Roma provvedeva a depositare in cancelleria

(1)

copia della documentazione di riferimento, compariva il ricorrente che ribadiva di non aver mai ricevuto il verbale posto a fondamento della cartella impugnata, ed insisteva per l'accoglimento dell'opposizione. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, decideva la controversia redigendo il dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che anche per le opposizioni proposte avverso le cartelle esattoriali, riguardanti la riscossione di sanzioni amministrative, in caso di mancata rituale emissione e/o notifica del provvedimento affittivo, sussiste la competenza dell'A.G.O. e nella specie, di questo Giudice .
(C.C.SS.UU. n. 190 del 10.1.1992)

Non vi è prova in atti dell'avvenuta rituale notificazione del verbale della presunta violazione al ricorrente da parte del Comune di Roma.

L'opposizione è fondata e va accolta, ex art. 201 del CdS, le cui norme prevedono che in assenza di rituale notificazione del verbale di accertamento della presunta violazione all'interessato, nel termine perentorio di gg. 150 dalla data dell'accertamento, l'obbligazione di pagamento in favore della p.a., si deve ritenere estinta.

Consegue l'illegittimità della cartella impugnata e la declaratoria di nullità della stessa .

Sussistono giusti motivi per compensare le spese

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE di Roma definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da

nei confronti di *Comune di Roma Capital e Equitalia Sud*

Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato .

Compensa le spese .

Roma 27.06.14

il Giudice di Pace



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il

25/03/2015

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Claudio Carosi